



COMUNE DI VILLAROSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA

SERVIZIO INTERESSATO
A3 - SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA
PRIVATA - S.U.E.

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 del 27-09-2024 Reg. Gen. N. 44

Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 RICHIESTA DA R.F.I SpA - RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - PER POTENZIALE CRITICITA' NEI RIGUARDI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO.
----------	---

IL SINDACO

Vista la nota di RFI Spa-Rete Ferroviaria Italiana- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Palermo - Unità Territoriale di Caltanissetta, protocollo n. RFI-VDO-DOIT.PA.UT.CL\P EC\P\2024\0002437 del 24/09/2024, avente ad oggetto "Richiesta di emissione ordinanza contingibile e urgente per ottemperanza disposizioni normative di cui al titolo III del D.P.R. n. 753/80";

Considerato che nella superiore nota si evidenzia che *"è stata rilevata la presenza di diffuse situazioni di potenziale criticità nei riguardi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario determinate dalla mancata osservanza dei proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui al Titolo III del DPR n. 753/80 con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42, 44, 47, 52, 55, 56 del citato decreto"*;

Tenuto conto dei delicati risvolti che potrebbero determinarsi nei riguardi della pubblica incolumità e sicurezza all'occorrenza di possibili eventi anomali di particolare rilevanza e in considerazione del pregiudizio determinato sull'infrastruttura ferroviaria e relative pertinenze ed impianti;

Visto il D.P.R. 11/07/1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314, ed in particolare gli articoli:

- **42** Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa. Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanza di ferrovie. L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta. Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie del bestiame. Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- **44** È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000.

- **47** I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000. Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazione di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

- **52** Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in

rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- **55** I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- **56** Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti sommi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Visto l'articolo 450 del C.P. nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità, anche penali, cui andrebbero in contro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria in caso di inadempienza e qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi;

Visto l'art. 71 comma 1 del DPR 753/1980 che recita: "La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sotto ufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art 221 C.P.C.";

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge n.241/90 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dei gravi disagi che potrebbero verificarsi alla linea ferrata per la cattiva conduzione dei fondi limitrofi anche in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici verificatesi in tutto il territorio del Comune;

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza tutta e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dalla cattiva conduzione dei fondi rurali limitrofi alla Rete Ferroviaria Italiana;

Considerato che i proprietari dei terreni confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di loro proprietà al fine di evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo sopra descritte;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Villarosa, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere costantemente:

- al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

- ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinante con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 42, 44, 47, 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 1980

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni e che della stessa venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e sui mezzi di informazione in modo da assicurarne la più ampia conoscenza;
2. venga trasmessa a RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Palermo - Unità territoriale di Caltanissetta a mezzo pec rfi-dpr-dtp.pa.utcl@pec.rfi.it per la vigilanza e al Servizio di Polizia Locale;
3. Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Enna;
4. Alla Questura di Enna;
5. Polizia Ferroviaria di Stato POLFER;
6. Comando Provinciale dei Carabinieri;
7. Corpo forestale Regione Siciliana;
8. venga notificata alla Polizia Locale;

Di demandare la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza, in via principale alla Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato per tutti i tracciati ferroviari posti nel territorio del Comune di Villarosa, con il supporto tecnico del personale di Rete Ferroviaria Italiana; per i soli tracciati accessibili da strada pubblica, o di uso pubblico, la vigilanza sulle disposizioni della presente Ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza è inoltre demandata al Corpo Forestale Regionale, alla Polizia Locale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di P.G. a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVERTE

- che le violazioni della presente Ordinanza comportano, a carico degli autori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.), salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale
- che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - TAR - entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento;

Il Responsabile del Procedimento

F.to Palmeri Carmelo

II SINDACO

F.to Dott. Costanza Francesco Antonio Cateno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005, e norme collegate